



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Via G. Marconi n. 7

E-mail: info@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it

TEL. 0863/95.81.14 - 95.85.24

FAX 0863 / 958369

C.F. n. 00217860667

OGGETTO: I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010.

Gentile Contribuente,

anche quest'anno le inviamo il consueto vademecum riassuntivo, in modo da facilitare i suoi adempimenti fiscali.

Nel prospetto che segue sono riassunte le principali disposizioni che regolano la materia. Per questioni di dettaglio e per informazioni ulteriori potrà senz'altro rivolgersi all'ufficio scrivente.

**L'ESENZIONE
PRIMA CASA**

Il DL 27/05/2008, n. 93 (art. 1), come noto, **ha disposto l'esenzione ICI sugli immobili destinati dal contribuente ad abitazione principale (prima casa).**

**COSA SI
INTENDE PER
ABITAZIONE
PRINCIPALE
(PRIMA CASA)**

Secondo l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni (ved., in particolare, l'art. 1, comma 173, della L. 27.12.2006, n. 296.), **per abitazione principale si intende – salvo prova contraria - l'unità immobiliare in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica.**

ASSIMILAZIONI

Sono equiparate all'abitazione principale quelle assimilate dal comune con il proprio regolamento.

Il regolamento di questo Comune al proposito prevede: Sono considerate abitazioni principali ed ammesse a fruire delle relative agevolazioni quelle abitazioni che il proprietario concede in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, a condizione che costoro abbiano stabilito nell'alloggio la propria residenza anagrafica.

Nel caso di decesso dei soggetti ammessi a fruire in via diretta delle agevolazioni di cui al precedente comma, può fruire di quelle stesse agevolazioni il coniuge superstite purché non separato o divorziato, ed a condizione che abbia anch'egli stabilito nell'alloggio la propria residenza anagrafica. (art. 5, commi 10 e 11, regolamento comunale ICI)

PERTINENZE

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'ICI si

<p>GLI IMMOBILI ESCLUSI DALLA ESENZIONE</p>	<p>considerano parti integranti dell'abitazione principale e soggette allo stesso regime tributario (c.d. assimilazione) le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che tali pertinenze siano sia durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Secondo il citato regolamento comunale fruiscono di tale assimilazione le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie C2 e C6.</p> <p>Restano esclusi dall'esenzione i fabbricati di lusso appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1- <i>Abitazioni di tipo signorile</i>; A/8 - <i>Abitazioni in ville</i>; A/9 - <i>Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</i>.</p> <p>Per gli immobili appartenenti a tali categorie catastali l'imposta resta in vigore e continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 (pari ad € 103,29).</p>																																				
<p>IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabbricati, anche se adibiti ad abitazione principale, appartenenti alle categorie Catastali: A/1; A/8 e A/9; 2. Tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale; 3. Aree edificabili; <p>VALORE AREE FABBRICABILI come delimitate dagli strumenti urbanistici in vigore:</p> <table border="1" data-bbox="578 1102 1409 1570"> <thead> <tr> <th colspan="3">P.d.F. - APPROVATO IL 15/11/1973</th> </tr> <tr> <th>VALORE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER FRAZIONI</th> <th colspan="2">VALORE AL METRO QUADRO</th> </tr> <tr> <td></td> <th>Euro/MQ</th> <th>Lire/mq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAN VINCENZO CAPOLUOGO</td> <td>25,82</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>ROCCAVIVI</td> <td>25,82</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>SAN GIOVANNI NUOVO</td> <td>18,07</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>SAN GIOVANNI VECCHIO</td> <td>10,33</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>SAN VINCENZO VECCHIO</td> <td>15,49</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>ROSCE - S. RESTITUTA</td> <td>18,07</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>CASTRONOVO</td> <td>18,07</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>MORREA</td> <td>10,33</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>ZONA INDUSTRIALE</td> <td>10,33</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	P.d.F. - APPROVATO IL 15/11/1973			VALORE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER FRAZIONI	VALORE AL METRO QUADRO			Euro/MQ	Lire/mq	SAN VINCENZO CAPOLUOGO	25,82	50.000	ROCCAVIVI	25,82	50.000	SAN GIOVANNI NUOVO	18,07	35.000	SAN GIOVANNI VECCHIO	10,33	20.000	SAN VINCENZO VECCHIO	15,49	30.000	ROSCE - S. RESTITUTA	18,07	35.000	CASTRONOVO	18,07	35.000	MORREA	10,33	20.000	ZONA INDUSTRIALE	10,33	20.000
P.d.F. - APPROVATO IL 15/11/1973																																					
VALORE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER FRAZIONI	VALORE AL METRO QUADRO																																				
	Euro/MQ	Lire/mq																																			
SAN VINCENZO CAPOLUOGO	25,82	50.000																																			
ROCCAVIVI	25,82	50.000																																			
SAN GIOVANNI NUOVO	18,07	35.000																																			
SAN GIOVANNI VECCHIO	10,33	20.000																																			
SAN VINCENZO VECCHIO	15,49	30.000																																			
ROSCE - S. RESTITUTA	18,07	35.000																																			
CASTRONOVO	18,07	35.000																																			
MORREA	10,33	20.000																																			
ZONA INDUSTRIALE	10,33	20.000																																			
<p>ALIQUOTE vigenti nel 2009 ed APPLICABILI nel 2010.</p>	<p>5,50 X 1000 per L'ABITAZIONE PRINCIPALE qualora si tratti di fabbricati appartenenti alle categorie A/1; A/8 ed A/9; 5,50 X 1000 per TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI e le AREE FABBRICABILI;</p>																																				
<p>DETRAZIONE</p>	<p>€ 103,29 per i fabbricati appartenenti alle categorie A/1; A/8 ed A/9 ed adibiti ad abitazione principale (prima casa)</p>																																				
<p>TERMINI PER IL</p>	<p>L'imposta dovuta potrà essere versata in due rate (art. 10, comma</p>																																				

VERSAMENTO	<p>2, D.lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 37, comma 13, D.L. 04.07.2006, n. 223):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il versamento della prima rata deve avvenire entro il 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; - il versamento della seconda rata deve avvenire dal 1 al 16 dicembre per il residuo importo dovuto per l'intero anno 2010. <p>E' facoltà del Contribuente procedere al versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2010.</p>
-------------------	---

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) viene riscossa direttamente dal Comune. Pertanto i versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale n. **22671671** intestati – COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO SERVIZIO TESORERIA GESTIONE I.C.I.. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di avvalersi della possibilità di “compensazione” con il modello F.24 prevista dalle norme fiscali in vigore.

Si ricorda che l'art. 1, comma 173 della l. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha abrogato il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs 504/1992: ciò significa che, data la diffusione e l'obbligatorietà della procedura Docfa e quindi della determinazione della rendita proposta, a decorrere dal 1/1/2007, **viene meno la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta.**

Infatti, dal 15 luglio 1996 è divenuta obbligatoria una nuova procedura di aggiornamento denominata DOCFA, che ai sensi del DM. 701/94 consente al proprietario, con il supporto del tecnico professionista, di proporre il classamento e quindi la rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accatastamento; il catasto ha tempo un anno per rettificare, se necessario, la rendita proposta.

ESONERO DAL VERSAMENTO. Si ricorda, inoltre, che – in forza di quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento comunale delle entrate, novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8/2007 - i contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento qualora l'importo del singolo debito tributario, al netto di ogni accessorio, risulti inferiore a € 3,00 (tre euro).

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Si precisa che permane l'obbligo dichiarativo, solo per le fattispecie non coperte dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio di cui al comma 53, dell'art. 37 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

Si aggiunge, inoltre, che l'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), ha abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione ICI con la comunicazione.

Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può essere più utilizzato in via generale il sistema della comunicazione, permane nella disciplina dell'ICI la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

<u>RAVVEDIMENTO</u>	Con l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente può “sanare”
----------------------------	--

OPEROSO

ipotesi di omesso, tardivo o insufficiente versamento. La misura della sanzione è stata rivista dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

Le fattispecie sono le seguenti:

1. **omesso, tardivo o insufficiente versamento con ritardo di 30 giorni** (articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97).

infrazione	ravvedimento	Scadenza
omesso, tardivo o carente versamento dell'acconto 2010	- imposta o saldo dell'imposta non versata; - sanzione pari al 2,50% dell'imposta non versata;	16 luglio 2010
Omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo 2010	- interessi moratori sull'imposta non versata pari all'1%	15 gennaio 2011

2. **omesso, tardivo o insufficiente versamento con ritardo superiore a 30 giorni e comunque contenuto entro il termine per la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.** (articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97).

infrazione	ravvedimento	Scadenza
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto e/o del saldo 2010	- imposta o saldo dell'imposta non versata; - sanzione pari al 3% dell'imposta non versata; - interessi moratori sull'imposta non versata pari all'1%	30 giugno 2011, oppure 31 luglio 2011 se il contribuente trasmette la dichiarazione dei redditi in via telematica.

Dalla residenza comunale maggio 2010.

Il Responsabile del servizio
F.to *Dott.ssa* Malvina SANTOMAGGIO